



CODICE di CONDOTTA per la tutela dei minori e la prevenzione di Abusi, Violenze e Discriminazioni

Codice adottato con Determina del 2/7/24 dal Consiglio di Amministrazione

Nota Metodologica: il presente Codice di Condotta (d'ora in poi CDC) è redatto secondo le linee guida dell'ente di affiliazione nazionale e nel rispetto del Modello di Organizzazione e Controllo (MOGC) della SSD.

Obiettivo del CDC è la tutela dei minori e la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Valore del CDC: il presente Codice riflette i valori di civiltà, lealtà, correttezza, probità, rispetto e spirito sportivo e definisce i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legale. Il CDC non è solo un elenco di ciò che si deve o non si deve fare: rappresenta un'assunzione di responsabilità che sancisce l'impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva. Con la sottoscrizione del Codice si fanno propri i principi e i valori della SSD facendosene ambasciatori e promotori.

FINALITÀ del CODICE DI CONDOTTA

Il presente Codice stabilisce obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- e) alla valorizzazione delle diversità;
- f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;



- g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta;
- h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Il presente Codice prevede inoltre disposizioni:

- a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell’atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell’atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Art.1 DOVERI E OBBLIGHI di TUTTI i PARTECIPANTI ALLA VITA ASSOCIATIVA (Atleti, tutori legali degli atleti, tecnici, dirigenti etc).

- a) rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. A tutti si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta discriminazione o atti di bullismo;
- b) non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti di qualsiasi soggetto coinvolto nelle attività.

Art.2 DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI e dei loro TUTORI LEGALI

Con riferimento a quanto stabilito in premessa, il presente Codice definisce i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i ATLETI della SSD:

- a) evitare e non tollerare qualsiasi tipo di comportamento che possa sfociare in atti di violenza, abuso o discriminazione verso sé stessi o gli altri;
- b) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;



d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione pericolo o timore negli altri atleti sia di persona che attraverso il web (contrasto al bullismo e al cyberbullismo);

e) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

f) evitare contatti e situazioni di intimità sia fisica che emotiva, con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

g) astenersi da comunicazioni e contatti di natura non-sportiva con i propri dirigenti o tecnici, anche mediante social network;

h) astenersi dal produrre o dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima;

i) informare, anche anonimamente, il ReCAViD (Responsabile contro Abusi, Violenze e Discriminazione), attraverso l'indirizzo email: recavid@teamartist.com di ogni presunta violazione del presente Codice o comunque di qualsiasi abuso, violenza o discriminazione di cui dovesse essere a conoscenza.

Art.3 DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

Con riferimento a quanto stabilito in premessa, il presente Codice definisce i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i i DIRIGENTI e i TECNICI della SSD, attori responsabili della crescita dei giovani atleti e atlete nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva:

a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, garantendo che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;

b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti degli atleti, specie se minori;

c) evitare ogni contatto fisico e/o digitale non necessario con gli atleti, in particolare se minori, anche all'esterno della vita associativa;

d) non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;

e) accertarsi sempre che i partecipanti minori siano adeguatamente sorvegliati e che le attività siano sicure;

f) rispettare la privacy dei partecipanti alla vita associativa;



- t) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei partecipanti, incoraggiando e promuovendo il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari dentro e fuori dai luoghi in cui si svolge l'attività sportiva;
- u) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- v) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- w) segnalare senza indugio al ReCAViD (Responsabile contro Abusi, Violenze e Discriminazione) situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio attraverso l'indirizzo email: recavid@teamartist.com;
- x) informare, anche anonimamente, il ReCAViD (Responsabile contro Abusi, Violenze e Discriminazione), attraverso l'indirizzo email: recavid@teamartist.com di ogni presunta violazione del presente Codice o comunque di qualsiasi abuso, violenza o discriminazione di cui dovesse essere a conoscenza;
- y) tutelare la privacy nel rispetto del GDPR di tutte le fasi legate alle segnalazione di abusi, violenze e discriminazione. In particolare:
- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
 - la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti;
 - la conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.